



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Prot. n° 3895 v.04

del 16 FEB. 2005

Area 3 – U.O. 4

OGGETTO: Notifica dell'Ordinanza Commissariale N. 125 del 10/02/05

Racc. A.R.

→ Alla Soc. Esso Italiana S.r.l.
Stabilimento di Augusta,
Sede V.le Castello della Magliana 25
ROMA

Al Comune di Siracusa
Piazza Duomo , 1
SIRACUSA 96100

Alla Provincia Reg.le Siracusa
Via Malta, 106
Siracusa

Alla A.R.P.A.
Via U. La Malfa, 169
Palermo

Alla GURS
Via Caltanissetta 2
Palermo

Si notifica a tutti gli effetti l'Ordinanza Commissariale n. 125 del 10/02/05, con la quale questo ufficio ha rinnovato l'autorizzazione alla Soc. Esso Italiana S.r.l. per l'attività di deposito preliminare di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs. n. 22/97 di rifiuti speciali pericolosi e non, da effettuarsi nello stabilimento di Augusta della stessa Società

Alla G.U.R.S. si invia l'estratto dell'Ordinanza suddetta, affinché proceda alla pubblicazione dello stesso.



Il Preposto alla Struttura
(AW. G. COLAJANNI)

Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia

Via Catania n°2 - 90141 Palermo

Tel. 091/67.59.208 - 67.59.206 - Fax 091/34.28.71
e-mail ucom@commissarioemergenzarifiutisicilia.it



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n.15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTA la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato Vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
- VISTO il D.P.C.M. del 23 dicembre 2004, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti nella Regione siciliana fino al 31/12/2005
- VISTO il Decreto Legislativo 05-02-1997, n. 22 -"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal D.lgs. 8 novembre 1997 n. 389 e dalla L. n. 426/98;
- CONSIDERATO che l'art. 57 del sopra citato D.lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;
- VISTI i codici C.E.R. allegati al D.Lgs. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;
- VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
- VISTO il D.M. 06/09/94, relativo alle normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.
- VISTO il D.M. 14/05/96 relativo alle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257.

- VISTA la Direttiva 09/04/02 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;
- VISTA la L. n. 348 del 8 luglio 1986 recante norme in materia di danno ambientale;
- VISTO La Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientali;
- VISTO Il D.M. n. 148 del 01 Aprile 1998 relativo all'approvazione del modello di registro di carico/scarico dei rifiuti;
- VISTO Il D.M. n. 145 del 01 Aprile 1998 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
- VISTO Il D.P.C.M. del 31 marzo 1999 di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.P.C.M. del 24.12.02;
- VISTO il "Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza n. 1166 del 18-12-2002;
- VISTO il "Programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti", adottato con Ordinanza n. 324 del 25/03/04;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. 1016/89 del 05/08/89 dell'Assessorato reg.le al Territorio e Ambiente, rilasciato alla ESSO ITALIANA S.p.a., con il quale veniva approvato l'adeguamento dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e tossico nocivi sito all'interno della stabilimento di Augusta ed il successivo il D.A. n. 266/18 del 21/05/1997, con il quale l'Assessorato Reg.le al Territorio e Ambiente rilasciava, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 22/97, alla ESSO ITALIANA S.p.a. con sede legale in Genova p.zza Matteotti 2 e stabilimento in Augusta, il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non derivanti dal ciclo produttivo del proprio stabilimento di Augusta;
- VISTA l'istanza del 19/11/01, assunta al protocollo n. 14479 del 27/11/01, con la quale la ESSO ITALIANA S.r.l. – Raffinerie di Augusta, con sede in Roma Viale Castello della Magliana 25, ha chiesto il rinnovo del D.A. n. 266/18 del 21/05/1997;
- VISTA la nota della Provincia reg.le di Siracusa prot. 29525 del 31/05/200, con la quale si trasmette il verbale di sopralluogo effettuato in data 28/05/2004 presso l'impianto di stoccaggio autorizzato con D.A. n. 266/18 del 21/05/1997, da cui risulta che alla data dello stesso sopralluogo l'impianto stesso non era mai stato utilizzato;
- VISTA la nota del 03/08/04, con la quale la Società ha richiesto, per le attuali esigenze della Raffineria, la modifica di alcuni codici CER già autorizzati con D.A. n. 266/18 del 21/05/1997, con altri codici, fermi restando i quantitativi massimi autorizzati;
- VISTA la nota del 16/12/04, assunta al prot. 27426 del 23/12/04, con la quale la società ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 03040/8200/229645 del 1305/2004, della SANPAOLO IMI S.p. Filiale Imprese Roma EUR Viale dell'arte 19/A – Roma, adeguata all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma prot.CEW/52896/2004/CRM0735 del 09/06/2004 della Soc. ESSO ITALIANA S.r.l. dal quale si evince che, a carico del presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Sorrenti Gian Maria Paolo, nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 04/09/1939, nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 321 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed i requisiti soggettivi relativi al direttore tecnico dell'impianto di stoccaggio;
- CONSIDERATO che l'attività che la Società svolge si configura come un'operazione di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti dal proprio stabilimento produttivo di Augusta;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che dovessero essere emanate in attuazione del citato D. Lgs. n. 22/97, anche se più restrittive;
- RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra indicato, al rinnovo, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.22/97, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al D.A. n. 266/18 del 21/05/1997;

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

- Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 la Soc. ESSO ITALIANA S.r.l. – Raffinerie di Augusta, con sede in Roma Viale Castello della Magliana 25 e stabilimento in Augusta; è rinnovato il D.A. n. 266/18 del 21/05/1997, per cinque anni a partire dalla data del 21/05/2002, per l'esercizio dell'attività deposito preliminare di cui al punto D 15 dell'allegato B al D.Lgs. n. 22/97 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi elencati al successivo art. 2 da effettuarsi nell'impianto approvato con D.A. 1016/89 del 05/08/89 sito nello stabilimento di Augusta della stessa Società. Entro 180 giorni dalla scadenza della presente Ordinanza dovrà essere presentata domanda di rinnovo, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 22/97, alla Regione, che si determinerà prima della scadenza della stessa.
- Art. 2 I rifiuti, identificati in codici CER, ammessi al deposito preliminare sono i seguenti:
- **050103*** morchie depositate sul fondo dei serbatoi
 - **050106*** fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
 - **050109*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 - **050114** rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
 - **050199** rifiuti non specificati altrimenti
 - **120117** materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
 - **150203** assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
 - **160209*** trasformatori e condensatori contenenti PCB
 - **160601*** batterie al piombo
 - **160802*** catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
 - **160804** catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
 - **161106** rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
 - **170503*** terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - **170601*** materiali isolanti contenenti amianto
 - **170605*** materiali da costruzione contenenti amianto.
- Art. 3 La validità della presente Ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) la capacità massima complessiva di deposito dei due bacini è di 8800 mc; la capacità massima di stoccaggio sulla piattaforma è di 1.200 tonnellate;
 - b) La quantità massima di rifiuti pericolosi che possono essere stoccati è di 8.195 tonnellate, mentre quella di rifiuti non pericolosi è di 515 tonnellate;
 - c) L'impianto deve essere conforme al progetto approvato. In particolare le superfici delle aree e dei bacini di stoccaggio devono sempre mantenere le caratteristiche di impermeabilizzazione;
 - d) Possono essere stoccati esclusivamente i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dello stabilimento di Augusta della stessa soc. ESSO ITALIANA;
 - e) E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del D.Lgs. 22/97 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
 - f) Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Entro tale scadenza i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento finale;
 - g) I rifiuti pericolosi devono essere stoccati all'interno di fusti;
 - h) Devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative;
 - i) L'impianto deve essere dotato di certificato prevenzione incendi.
 - j) Le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di eventuali incendi devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni;
 - k) Per la gestione di particolari categorie di rifiuti come ad esempio quelli contenenti amianto o PCB, devono essere osservate tutte le precauzioni e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

- Art. 4 Si approva la polizza fideiussoria n. 03040/8200/229645 del 1305/2004, della SANPAOLO IMI S.p. Filiale Imprese Roma EUR Viale dell'arte 19/A - Roma, con validità fino al 21/05/2008, per un importo massimo garantito pari ad € 2.338.600,00, a copertura delle operazioni derivanti dall'attività autorizzata con la presente Ordinanza. La Società sarà obbligata al loro aggiornamento agli indici ISTAT, per tutta la durata dell'autorizzazione;
- Art. 5 La Società, ai sensi dell'art 11, comma 3 del D.Lgs. n. 22/97 e del D.P.C.M. 31.03.1999 e ss.mm.ii., di approvazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale, dovrà comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità previste dalla L. n. 70 del 1994 entro il 30 di aprile di ogni anno, il quantitativo di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno solare precedente.
- Art. 6 La Società dovrà tenere presso la sede di ciascun impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 ed al D.M. n. 148 del 01.04.1998.
- Art. 7 Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui alla presente Ordinanza, la Regione interviene ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97.
Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 22/97 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dall'Autorità amministrativa per la gestione dell'impianto.
L'attività autorizzata ai sensi della presente Ordinanza non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Sono fatte salve le autorizzazioni di competenze di altri Enti od Organi.
- Art. 8 La Provincia territorialmente competente effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 20 del D.Lgs. 22/97, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.
- Art. 9 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
- Art. 10 La presente Ordinanza sarà trasmessa alla G.U.R.S. affinché venga pubblicata per estratto.

Palermo, 10 FEB. 2005



Il Vice Commissario
(Avv. Felice CROSTA)